



COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER L' ISTITUZIONE DELL' ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF COMUNE DI VECCHIANO

Approvato con deliberazione consiliare n. del /03/2021

Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale abbiano domicilio fiscale nel Comune di Vecchiano. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E SOGLIA DI ESENZIONE

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può essere superiore a 0,8 punti percentuali come previsto dal comma 142, lett. a) della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296.

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.

3. La deliberazione di approvazione del presente regolamento è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

4. L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 360/1998, è fissata nella misura dello 0,8%. Ai sensi dell'art. 1, comma 3bis, del D. Lgs. n. 360/1998, vengono istituite soglie di esenzione dall'addizionale come segue :

- soglia di esenzione per tutti i contribuenti con redditi imponibili inferiori a 11.000,00 euro;
- soglia di esenzione per i contribuenti in possesso di soli redditi imponibili da pensione fino a 11.500 euro.

5. La soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta. Nel caso di superamento del suddetto limite l'aliquota unica dello 0,8% si applica al reddito complessivo.

Articolo 3

VERSAMENTO

1. Il versamento dell'Addizionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni e dall'art. 1 comma 143 della L. n. 296/2006 e successive modificazioni.

Articolo 4

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.